

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere dell'Assemblea Capitolina

Premesso che

il Convitto Nazionale di Roma è un Collegio Statale con scuole Statali interne, ossia un'istituzione educativa in cui gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, senza differenziazione di sesso, studiano e trovano ospitalità come convittori o semiconvittori, rappresentando l'unica struttura pubblica che, nel tempo, ha coniugato residenzialità, semiresidenzialità e istruzione;

i convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti; i predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditorati agli studi, ora Uffici Scolastici Regionali;

Considerato che

i Convitti nazionali, diversamente dalle altre scuole, non hanno un Consiglio d'Istituto, ma sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione per la parte economica e da un Commissario straordinario per la parte didattica;

il Consiglio di Amministrazione risulta composto, in base al D.L. 16/04/1994 n° 297, dal Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente, da due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno, da due persone nominate dal Ministro dell'istruzione, una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole, frequentate dai convittori, da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia;

con riferimento alle disposizioni sulla razionalizzazione della rete scolastica e degli Istituti educativi relativamente all'unificazione degli istituti scolastici interni ai Convitti, anche in termini di organi collegiali, dall' a .s . 2000-2001, in attesa di un nuovo regolamento dei Convitti Nazionali e delle Scuole Interne, è stato nominato in data 4 settembre 2015 dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, il Prof. Andrea Bruno che, a norma dell'art. 9 del D.L. 28.5.1975, esercita i poteri delle Giunte esecutive e del Consiglio d'Istituto fino all'insediamento del nuovo organo collegiale;

con riferimento al rappresentante di Roma capitale presso il Convitto in argomento, nell'anno 2014, con Ordinanza Sindacale n. 225, è stato nominato il dott. Tommaso Gabriele Bruno;

Dato atto che

il Consiglio di Amministrazione, così come il commissario, ha durata triennale e attualmente, benchè scaduto, continua ad amministrare;

con riferimento al rappresentante di Roma capitale presso il Convitto in argomento, non risulta essere stato confermato il dott. Tommaso Gabriele Bruno e, tantomeno, pubblicato avviso finalizzato ad individuarne uno nuovo;

Rilevato che

la predetta designazione da parte di Roma capitale costituisce adempimento previsto dall'articolo 203 del T.U. in materia di istruzione relativamente alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ove, in particolare, ai commi 3 e 4, è detto: "3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto: ...b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

tutto ciò premesso

INTERROGA LA SINDACA E L'ASSESSORE COMPETENTE

per conoscere se sia intenzione dell'Amministrazione procedere all'individuazione del rappresentante di Roma capitale presso il Convitto nazionale di Roma, in considerazione della scadenza dell'incarico del precedente rappresentante e della mancata conferma dello stesso.

Roma, 17 ottobre 2018

Stefano Fassina

